



## Spedizioni di rifiuti nella UE: principali novità del reg. UE 2024/1157 e focus sul procedimento di notifica

Roma, 20 settembre 2024

**Dott.ssa Benedetta Bracchetti**  
**BE.BR.Consulting srls**


Spedizioni transfrontaliere di rifiuti  
Albo gestori ambientali  
Registrazioni ambientali in Paesi UE



[bracchetti@bebrconsulting.it](mailto:bracchetti@bebrconsulting.it)

1

### Quadro normativo complessivo



**Dott.ssa Benedetta Bracchetti**

2

## Riferimenti di base della nuova disciplina

Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.04.2024 è pubblicato in Gazzetta UE del 30.04.2024,

- entra in vigore il 20 maggio 2024 ma **si applica dal 21 maggio 2026** (salvo eccezioni),
- abroga il reg. (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024.

Regime transitorio ARTICOLATO. Perché?

- il nuovo reg. prevede modifiche strutturali alla disciplina, di grande impatto
- necessario elaborare ed emanare la disciplina attuativa
- gli operatori economici devono poter valutare i futuri scenari

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

3

## Regime transitorio – aspetti salienti

Il **reg. (CE) 1013/2006** continua a disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti fino al **21 maggio 2026**, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda **l'export dalla UE verso Paesi non OCSE**:

- l'art. 37 del reg. 1013/2006 continua ad applicarsi fino al **21 maggio 2027**,
- il reg. (CE) n. 1418/2007 è abrogato dal **21 maggio 2027**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

4

## Regime transitorio – aspetti salienti

- il reg. (CE) 1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni soggette a notifica per cui l'autorità di destino (AD) ha rilasciato conferma di ricevimento **prima del 21 maggio 2026**. Le disposizioni del reg. 2024/1157 **NON** si applicano a queste spedizioni.
- le operazioni di R/D per spedizioni che le autorità competenti (AC) hanno autorizzato ai sensi del reg. 1013/2006, devono essere completate entro il **21 maggio 2027**;
- le spedizioni autorizzate a destino verso impianti R dotati di autorizzazione preventiva ai sensi del reg. 1013/2006 devono essere completate entro **21 maggio 2029**;
- l'autorizzazione preventiva per un impianto R cessa di essere valida **entro il 20 maggio 2029**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

5

## Obiettivi e principali novità del reg. (UE) 2024/1157

6

## Macro obiettivi del reg. 2024/1157

Con il Green New Deal e il New Circular Economy Action Plan, la UE si è posta, in tema di spedizioni di rifiuti, i seguenti obiettivi:

1. agevolare le spedizioni di rifiuti per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE;
2. non esportare le sfide della UE in materia di rifiuti verso paesi terzi; e
3. affrontare in modo più efficace le spedizioni illegali di rifiuti

Detti obiettivi sono trasposti nell'art. 1 del nuovo regolamento.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

7

## Principali novità per spedizioni nell'Unione europea

### Obblighi di informazione (art. 18)

- requisiti del soggetto che organizza la spedizione
- contratto per il recupero (contenuti minimi, tempi)
- **comunicazione preventiva** (almeno 2 gg lavorativi prima della spedizione)
- comunicazioni successive:
  - **conferma ricevimento rifiuto entro 2 gg di calendario**
  - **certificato di avvenuto recupero del rifiuto**
- digitalizzazione delle informazioni

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

8



## Principali novità per spedizioni nell'Unione europea

### Spedizioni soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta:

- **divieto di tutte le spedizioni di rifiuti destinate a smaltimento** salvo autorizzazione in casi particolari
- maggiore articolazione del quadro delle procedure da applicare per spedizioni di rifiuti destinate al recupero
- semplificazione per spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio e/o prove di trattamento sperimentali
- digitalizzazione (scambio elettronico di informazioni e documenti)
- **nuova modulazione** del procedimento di notifica (fasi e tempi)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

9

## Principali novità per EXPORT dall'Unione europea

- **ampliamento dei divieti di export** dalla UE di rifiuti destinati a recupero in Paesi non OCSE (ma non solo)
- istituzione dell'**elenco dei Paesi non OCSE** verso cui sarà possibile export
- **monitoraggio sui Paesi OCSE** e procedura di salvaguardia
- **obblighi** a carico di tutti gli esportatori (in primis audit sull'impianto)
- digitalizzazione
- specifiche disposizioni per i rifiuti plastici (restrizioni e divieti specifici)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

10

## Digitalizzazione (art. 27)

**Trasmissione per via elettronica e scambio** delle informazioni relative a:

- **notifica**, richieste integrazioni, autorizzazioni alla spedizione e relative condizioni, documenti di movimento, conferma ricevimento, certificati R/D
- informazioni e documenti per obblighi di informazione **art. 18**, conferme di ricevimento e certificati R

**per spedizioni nella UE con ev. transito attraverso Paesi terzi e anche per**

- **esportazioni dalla UE,**
- **importazioni nella UE e**
- **transito attraverso la UE**

qualora le AC, uffici doganali, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con la piattaforma del SI o tramite un sistema o un software disponibile o sito web di Comm. UE

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

11

## Digitalizzazione (art. 27)

Modello adottato:

- **sistema centrale informatico gestito dalla Commissione europea** (prf. 3)
- con possibilità di scambio dati tramite **altri sistemi o SW degli Stati membri**, purchè **interoperabili** con SI (prf. 4)

Caratteristiche del SI:

- consente trasmissione, scambio, conservazione per via el. di info e doc.
- rende disponibile **piattaforma per scambio in tempo reale tra sistemi o SW nazionali**
- sarà **interoperabile** con il sistema EFTI (trasporto merci) e con SPORTELLO UNICO AMBIENTE UE per DOGANE (reg. UE 2022/2399)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

12

## Digitalizzazione (art. 27)

Altri compiti / poteri della Commissione UE:

- potere di adottare atti delegati per aggiornare elenco informazioni e doc. da scambiare per via elettronica
- entro 12 mesi da entrata in vigore, adozione di atto di esecuzione sui
  - requisiti di interoperabilità tra SI e altri sistemi/SW compreso **protocollo per scambio dati** e **modello di dati** per scambio dati di **all. 1A, 1B, VII e certificato intermedio R/D** (art. 15)
  - altri requisiti tecnici e organizzativi, compresa sicurezza, governance e riservatezza dati (reg. 2016/679)

La funzionalità del SI è soggetta a riesame della Comm.UE ogni 2 anni.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

13

## Definizioni

**tragitto:** i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;

**itinerario :** l'itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all'impianto di trattamento nel paese di destinazione.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

14



## Definizioni di maggior rilievo

**smaltimento intermedio:** le operazioni di smaltimento elencate alle voci **D8, D9**, D13, D14 o D15 dell'allegato I della direttiva 2008/98/CE;

**recupero intermedio:** le operazioni di recupero elencate alla voce R12 o R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

15

## Definizioni di maggior rilievo

**spedizione illegale in caso di obbligo di notifica:**

- a) **senza notifica** alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) **senza l'autorizzazione** delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante **falsificazioni, false dichiarazioni o frodi**;
- d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento**;
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;
- f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

16



## Definizioni di maggior rilievo

g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5,

- non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o
- alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'all VII, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

17

## Definizioni di maggior rilievo

Come interpretare il riferimento a «errori materiali di minore entità»?

In considerando n. 18 del regolamento si parla di

**«errori tipografici nelle informazioni fornite al momento della compilazione dei documenti di notifica o di movimento o dei documenti di cui all'allegato VII oppure omissioni di una parte dei dati di contatto di una delle persone coinvolte nella spedizione. Tuttavia, tali eccezioni alla definizione di ciò che costituisce una spedizione illegale dovrebbero essere rigorosamente limitate agli errori materiali di minore entità che si verificano in via eccezionale, non alterano in modo significativo la sostanza di tali documenti e non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento»**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

18

## I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

**Persona che organizza la spedizione** [per rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione]:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione [...], o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località;
- iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
- v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

19

## I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

**Destinatario:** la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

**Notificatore:**

Si distingue tra

- a) spedizioni provenienti da uno Stato membro
- b) importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

20

## I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

### **Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:**

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti [...], o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui **spetta l'obbligo della notifica**:

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località notificata;

*(continua...)*

**Dott.ssa Benedetta Bracchetti**

21

## I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

### **Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:**

- iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
- v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

**Dott.ssa Benedetta Bracchetti**

22

## **I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti**

**Notificatore nel caso di importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro:**

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

- i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
- ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l'esportazione.

**Dott.ssa Benedetta Bracchetti**


23

**Spedizioni di rifiuti  
nell'Unione europea  
Quadro delle procedure**

24



## Procedura per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento ( operazioni D)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

25

## Divieto assoluto per specifiche spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Sono vietate le spedizioni nella UE destinate a smaltimento di

- rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi,
- rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che NON ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi
- i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati [ad esempio EER 191210].

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

26

## Divieto relativo per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati a smaltimento nell'UE sono vietate salvo autorizzazione ottenuta ai sensi dell'articolo 11.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11, si applica la **procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta**

Prima di vedere l'art. 11, ricordiamo che....

la Commissione europea deve elaborare sul punto entro il **21 maggio 2027 linee guida** che definiscano **criteri per applicare le specifiche condizioni di fattibilità tecnica e sostenibilità economica** ai fini della rimozione del divieto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

27

## Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

Per il rilascio dell'autorizzazione a spedizioni destinate a D nella UE devono essere soddisfatte **TUTTE** le seguenti condizioni:

a) il **notificatore dimostra** che:

- i) i rifiuti **NON possono** essere **RECUPERATI in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o DEVONO essere SMALTITI a causa di obblighi giuridici** a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti **NON** possono essere **smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile NEL PAESE** in cui sono stati **PRODOTTI**;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato **è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza**, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

28

## Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

**b)\*** le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l'invio della notifica;

**c)\*** le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l'impianto, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

**d)** lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto [...] di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati all'all. II della Conv. Basilea;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

29

## Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

**e)\*** la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l'autorità competente;

**f)\*** la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;

\* Condizioni su cui autorità di transito deve effettuare propria valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

30



## Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)


g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell'ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell'Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati [...], e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le BAT [...] conformemente alla licenza rilasciatagli;

h) i rifiuti **non sono rifiuti urbani indifferenziati** provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

31

## Spedizioni nell' UE destinate al recupero (1)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

32



## Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D

Art. 4, prf 5:

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti

- esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o

- **a prove di trattamento sperimentali,**

allo scopo di

- accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di

- determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento,

sono soggette agli obblighi generali di informazione [...] qualora siano **soddisfatte tutte le condizioni** seguenti:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

33

## Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D


Art. 4, prf 5:

- a) il quantitativo di rifiuti **non supera quello ragionevolmente necessario** per eseguire l'analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma **non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso** tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;
- b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le **informazioni** di cui all'allegato VII, **nella misura del possibile**, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione **assieme a una spiegazione motivata della necessità del maggiore quantitativo per eseguire l'analisi o la prova.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

34

## Spedizioni nell' UE destinate al recupero (2)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

35

**Novità sugli  
obblighi di informazione  
per spedizioni di «rifiuti verdi»  
nella UE**

36

## Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- Obbligo registrazione/autorizzazione del soggetto che organizza ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE se si tratta del nuovo produttore, raccoglitore, commerciante/intermediario (!)
- obbligo di autorizzazione dell'impianto R di destino ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE
- obbligo di fornire al soggetto che organizza copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino prima dell'inizio della spedizione
- obbligo di firma dell'all. VII da parte del produttore/raccoglitore quando questi non è il soggetto che organizza la spedizione (!)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

37

## Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- contratto per il recupero (contenuti minimi, tempi) (!)
- allegato VII disponibile per via elettronica anche durante il trasporto (o con altre modalità nel mezzo di trasporto purché coerenti con info elettroniche) (!)
- **comunicazione preventiva** (almeno 2 gg lavorativi prima della spedizione)
- comunicazioni successive:
  - **conferma ricevimento rifiuto entro 2 gg di calendario**
  - **certificato di avvenuto recupero del rifiuto**
- digitalizzazione delle informazioni


Dott.ssa Benedetta Bracchetti

38

## Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Tutte le spedizioni di

- rifiuti dell'all. III, IIIA, IIIB e di
- rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o prove sperimentali 

sono soggette all'obbligo di stipula di un contratto tra

- la persona che organizza la spedizione e
- il destinatario

per il recupero dei rifiuti.

Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, **il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

39

## Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto

- diviene **efficace al più tardi quando l'allegato VII è compilato** (cioè al più tardi 2 gg lavorativi prima che inizi la spedizione) e
- rimane efficace **per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato** di avvenuto recupero
- deve essere **coerente** con l'allegato VII.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

40



## Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto **deve** contenere almeno informazioni su

- persona che organizza la spedizione,
- destinatario e
- Impianto di recupero,
- identità delle persone che rappresentano ciascuna parte,
- descrizione dei rifiuti,
- codici identificativi dei rifiuti,
- quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto,
- operazione di recupero e
- periodo di validità del contratto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

41

## Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto prevede che se la spedizione di rifiuti o il loro recupero

- non possono essere portati a termine come previsto o
- se la spedizione risulta illegale,

**la persona che organizza la spedizione o**, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, **il destinatario**, abbia l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonchè, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

**Obbligo di fornire copia del contratto** e di qualsiasi accordo per rifiuti destinati a analisi di laboratorio o prove sperimentali **alle autorità coinvolte nelle ispezioni**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

42

## Obblighi di informazione - altre specificità

- se una spedizione è destinata al **recupero intermedio**, nell'Allegato VII devono essere indicati,
  - oltre al recupero intermedio iniziale,
  - l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio *direttamente successivo* al recupero intermedio iniziale e
  - i codici R di tali operazioni, nonché,
  - **se possibile**, gli impianti in cui è previsto il *recupero successivo* intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

43

## Obblighi di informazione - disciplina attuativa

Entro **21 maggio 2026**, la Commissione UE deve adottare un **atto delegato per definire le ISTRUZIONI** di compilazione dell'allegato VII

Importante richiamare anche art. 29, prf. 6:

La Commissione è autorizzata ad adottare **atti delegati per stabilire CRITERI** (quali soglie di contaminazione) sulla cui base determinati rifiuti sono **classificati** negli allegati **III, IIIA, IIIB, IV**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

44

## Spedizioni nella UE soggette a notifica e autorizzazione focus su aspetti specifici

45

### Contratto per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Per le spedizioni soggette a notifica, obbligo di stipulare tra il **notificatore** e il **destinatario** un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di spedizione.

Se il destinatario non è il gestore dell'impianto R/D, il **contratto deve essere anche sottoscritto dall'operatore dell'impianto**.

Il contratto **deve essere stipulato e diviene efficace**

- al momento della notifica e
- per tutta la durata della spedizione
- fino al rilascio del certificato di avvenuto R/D intermedio/non intermedio del rifiuto, a seconda dei casi.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

46

## Contratto per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Il contratto **deve essere coerente con il documento di notifica (1a) e di movimento (1b) e contenere almeno informazioni su**

- notificatore, destinatario, impianto nonché rappresentanti di ciascuna parte
- numero di notifica
- denominazione e composizione del rifiuto
- codici di identificazione del rifiuto
- quantità di rifiuto oggetto del contratto
- operazione R/D
- periodo di validità del contratto

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

47

## Requisiti del notificatore ai fini della notifica

Art. 5, prf. 1:

- Il nuovo produttore del rifiuto,
- il raccoglitore,
- l'intermediario o il commerciante

possono, in qualità di notificatore, trasmettere una notifica se hanno ottenuto un'autorizzazione o registrazione **ai sensi del capo IV** della dir. 2008/98/CE.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

48



## Notifica – quali codici rifiuto indicare

### Art. 5, prf. 10:

Nel documento 1a e 1b è specificato

- **un solo codice di identificazione dei rifiuti** come indicato nell'allegato III, IIIA, IIIB o IV;
- nei casi di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, **un solo codice di identificazione dei rifiuti EER, fatta eccezione per:**
  - a) i rifiuti NON classificati sotto una voce specifica nell'alle. III, IIIB o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice EER, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o
  - b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell'all. III, IIIA, IIIB o IV, per le quali
    - **il codice EER e**
    - **il codice di identificazione dell'all. III, IIIB o IV di ciascuna frazione di rifiuti (quest'ultimo se disponibile) devono essere specificati in ordine di importanza** in 1a e 1b

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

49

## Notifica – quali codici rifiuto indicare

### Art. 5, prf. 11:

I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del prf. 10, **possono essere ulteriormente** specificati indicando

- il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco EER e
- **altri codici di identificazione pertinenti.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

50

## Condizioni per notifica generale (art. 13)

- a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni (art. 5, prf. 10) hanno caratteristiche fisiche e chimiche **sostanzialmente simili**;
- b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti **allo stesso destinatario e allo stesso impianto**;
- c) **gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto** delle diverse spedizioni **è indicato nel documento di notifica** o allegato a tale documento **e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

51

## Garanzia finanziaria

Tutte le spedizioni di rifiuti per cui sussiste l'obbligo di notifica sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra i rischi connessi alle spedizioni e al completamento del R/D.

Art. 7, prf. 10: la Commissione europea

- **valuta la fattibilità** relativa alla elaborazione di un **metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato** per determinare l'importo delle garanzie finanziarie e, se del caso, adotta un atto di esecuzione;
- **tiene conto delle norme degli Stati membri** relative al calcolo della garanzia finanziaria

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

52

## Procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta per spedizioni nella UE

### Principali novità:


- digitalizzazione del dossier di notifica e documenti collegati
- precisazione dei compiti delle A.C. e maggiore articolazione della procedura (fino a max 3 richieste di integrazione del dossier di notifica)
- rimodulazione dei termini per il procedimento di notifica

Alla Commissione UE sono assegnati ampi poteri per definire istruzioni di compilazione documenti 1a e 1b, certificato R/D per operazioni intermedie, modalità per la digitalizzazione delle informazioni....

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

53


### 1. fase: Avvio procedimento di notifica – istruttoria dell'autorità di spedizione



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

54

## 2. fase: istruttoria delle autorità di transito e destinazione



55

55

## 3. fase: istruttoria di merito di tutte le Autorità - autorizzazione



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

56



## Rinnovo della notifica per spedizioni nella UE


Art. 9, prf. 3, reg. 2024/1157:

Se un notificatore presenta una notifica .... al fine di spedire, rispetto a una notifica autorizzata, **lo stesso tipo di rifiuti, dallo stesso luogo del paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e se i paesi di transito, se del caso, sono i medesimi**, le autorità competenti interessate **prendono in considerazione** tutte le informazioni precedentemente trasmesse a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, o dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, **e adottano quanto prima una decisione .....**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

57


## 4. fase: comunicazione preventiva di ogni trasporto



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

58

## 4. fase: Trasporto del rifiuto all'impianto di destino



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

59

## 4. fase: modifiche essenziali dopo l'autorizzazione a spedizione

Art. 17:

Se intervengono modifiche essenziali delle modalità o condizioni dell'autorizzazione, il notificatore ne informa le autorità competenti interessate e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio una spedizione.

Per **modifiche essenziali** si intendono, tra l'altro, le modifiche rispetto a quelle indicate nella notifica del

- **quantitativo di rifiuti,**
- **tragitto, compresi** eventuali tragitti **alternativi,**
- **data/e** di spedizione o
- **vettore/i,** o
- **modifiche della durata della spedizione** dovute a circostanze impreviste che si verificano dopo l'inizio della spedizione, **che ne determinano il superamento del periodo di validità.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

60

## 4. fase: modifiche essenziali dopo l'autorizzazione alla spedizione

### Art. 17:

Deve essere trasmessa una **nuova notifica**, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore.

Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni.

**Una spedizione prevista non ha luogo** prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

61

## 4. fase: modifiche essenziali dopo l'autorizzazione alla spedizione

### Art. 17:


**Se una spedizione è già iniziata**, il notificatore provvede affinché **la sua consegna sia interrotta non appena possibile** fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica.

Se le modifiche essenziali coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è **trasmessa una nuova notifica**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

62

## 5 fase: Recupero/smaltimento e svincolo garanzia finanziaria



Dott.ssa Benedetta Bracchetti